



## Sentenza n. 54 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio  
*decisione del 10 febbraio 2023, deposito del 30 marzo 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 81 del 2022*

#### **parole chiave:**

PROCESSO CIVILE – COMPETENZA E GIURISDIZIONE – PROCEDIMENTI  
CAUTELARI – RAPPORTO DI CONTINENZA

#### **disposizione impugnata:**

- art. 669-quater del [codice di procedura civile](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3 e 24 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

inammissibilità

Il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 669-quater c.p.c. nella parte in cui, secondo l'interpretazione offertane da un orientamento della giurisprudenza di merito, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con l'azione di merito prefigurata in un ricorso cautelare *ante causam*, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito.

La disposizione censurata, così interpretata, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, comportando, quale conseguenza della declinatoria di competenza del giudice della cautela in favore di quello del processo continente, l'inefficacia dell'eventuale provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte*, determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto si verifica nel processo penale, ove, a norma dell'art. 27 c.p.p., la misura cautelare emessa dal giudice incompetente perde efficacia solo se, decorsi venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.

Nell'ottica del giudice *a quo*, inoltre, risulterebbe violato l'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma in scrutinio, mancando nel processo civile un meccanismo di conservazione dell'efficacia del provvedimento cautelare, determinerebbe un vuoto di tutela anzitutto nel caso in cui colui che invoca la cautela, non essendo a conoscenza della pendenza della causa di merito continente, abbia introdotto in buona fede il procedimento

cautelare *ante causam* dinanzi ad un diverso giudice astrattamente competente. Una discontinuità della tutela cautelare si verificherebbe, inoltre, nell'ipotesi in cui, pur essendo a conoscenza di tale pendenza, la stessa parte intenda avvalersi di un foro territoriale alternativo, in quanto non è irragionevole ritenere che, anche in quest'ipotesi, nel giudizio preventivamente instaurato non sia stata avanzata alcuna domanda rispetto alla quale l'esperita azione cautelare si ponga in relazione di strumentalità.

I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente traggono origine dall'interpretazione secondo la quale, ai fini dell'individuazione della competenza cautelare *pendente iudicio*, per «causa pendente per il merito» ai sensi dell'art. 669-quater, primo comma, c.p.c. deve intendersi anche il giudizio di cognizione avvinto da una relazione di continenza a quello prefigurato nella domanda cautelare *ante causam*. Osserva, quindi, il rimettente, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina della continenza dettata dall'art. 39, secondo comma, c.p.c. deve trovare applicazione non solo nell'ipotesi di due cause pendenti contemporaneamente tra gli stessi soggetti, davanti a giudici diversi, con identica *causa petendi* e con *petitum* nell'una più ampio che nell'altra, bensì anche quando «le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande abbiano ad oggetto il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni» (*ex aliis*, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5340).

A giudizio del rimettente, dalle numerose decisioni di merito che aderiscono a tale ricostruzione si ricaverebbe un orientamento ormai stabilizzato, e, quindi, un diritto vivente, rispetto al quale un percorso interpretativo difforme si rivelerebbe «[i]mprevedibile, inatteso e privo di segnali anticipatori».

La Corte, tuttavia, rileva come il giudice *a quo* abbia erroneamente assunto tale orientamento giurisprudenziale a diritto vivente, posto che si registrano pronunce di segno contrario non solo nell'ambito della stessa giurisprudenza di merito ma anche in seno a quella di legittimità. La Corte di cassazione, in effetti, in alcune pronunce ha affermato che la causa pendente per il merito, rilevante ai fini della determinazione della competenza cautelare nel corso del giudizio, deve identificarsi per *personae*, *petitum* e *causa petendi* con quella che dovrebbe essere instaurata dopo il provvedimento cautelare (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza n. 7508 del 1987). In altre occasioni, la giurisprudenza di legittimità si è orientata in senso diverso, assumendo che la causa per il merito rilevante è quella che intercorre tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ancorché si tratti di fatti cronologicamente successivi e diversi da quello precedentemente già denunciato e per il quale pende causa di merito, laddove sia logico ritenere la sussistenza di un univoco disegno illegittimo esplicitosi, cronologicamente, in una serie di episodi valutabili non autonomamente bensì nella loro globalità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza n. 12765 del 1993).

Il Giudice delle leggi ricorda, dunque, che «alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente» (*ex aliis*, sentenze n. 78 del 2012 e n. 217 del 2010), essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o comunque espresso a Sezioni unite.

Il rimettente, quindi, avuto riguardo alla non univocità degli arresti giurisprudenziali, ha erroneamente ritenuto che sull'interpretazione contestata si fosse formato un diritto vivente.

Per questi motivi, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono dichiarate inammissibili, con assorbimento di ogni altro profilo di inammissibilità sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

*Domiziano Pierantoni*